

**Legge federale  
sugli acquisti pubblici  
(LaPub)**

*Avamprogetto*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Minoranza** (Noser, Fischer, Germanier, Maier, Müller Philipp, Pelli)

*Non entrare in materia*

I

La legge federale del 16 dicembre 1994<sup>3</sup> sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge l'espressione «Accordo GATT» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con il termine «GPA».*

*Ingresso*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>4</sup>;  
in esecuzione dell'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (GPA)<sup>5</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994<sup>6</sup>,

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, segnatamente il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'opportunità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base.

...

1 FF....

2 FF....

3 RS 172.056.1

4 RS 101

5 RS 0.632.231.422

6 FF 1994 IV 923

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.